



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Ufficio Legale e Contenzioso*

Prot. 2161

Firenze, 25 febbraio 2016

*[omissis]*

Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria e Psicologia

**Oggetto: incarichi tutoriali presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria - richiesta parere 16.2.2016 - considerazioni.**

È pervenuta a questa Direzione Regionale, da parte del Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, una richiesta di “interpretazione autentica” della normativa in materia di conferimento degli incarichi al personale della scuola (docenti o dirigenti scolastici) per lo svolgimento delle funzioni di *tutor* nell’ambito del predetto corso di laurea e, in particolare, dell’art. 3 del D.M. 8.11.2011.

La suindicata richiesta è finalizzata all’avvio, da parte dell’Università degli Studi di Firenze, delle procedure per la selezione del personale docente/dirigente da utilizzare nelle predette funzioni.

Più in particolare, la richiesta è volta a comprendere se il personale già utilizzato presso il Corso in Scienze della formazione primaria di Firenze in virtù di incarico annuale (per l’a.a. 2015/2016) ovvero biennale (per gli a.a. 2014/15 e 2015/16) in scadenza il prossimo 31 agosto, possa partecipare alle predette selezioni.

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che, trattandosi di procedura selettiva di competenza di codesto Ente, ogni questione ermeneutica sottesa alla conduzione e gestione della procedura stessa deve essere rimessa ai competenti Uffici di codesta Università o, al più, ai competenti Uffici del Dicastero.

Questo Ufficio non è, infatti, a ben vedere, il soggetto preposto a fornire una “interpretazione autentica” delle disposizioni di legge e di regolamento ai fini della loro applicazione da parte di altre amministrazioni. Pertanto, è con spirito collaborativo che si fornisce un apporto alla lettura delle disposizioni che regolano la materia qui in oggetto.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Ufficio Legale e Contenzioso*

La norma della cui corretta interpretazione si dubita è individuata nell'art. 3 del D.M. 8.11.2011 che costituisce, a sua volta, attuazione di quanto disposto all'art. 11 del D.M. 249 del 10.9.2010, disposizione quest'ultima in effetti espressamente richiamata nel predetto art. 3.

Al fine di chiarire il contesto in cui si iscrive la richiesta, appare utile delineare sinteticamente i passaggi dell'*iter* che caratterizzano la procedura volta alla utilizzazione del personale della scuola quale *tutor* nell'ambito delle attività del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di cui all'art. 11 commi 2 e 4 e art. 9 comma 4 del D.M. 10.9.2010, n. 249.

Per quanto qui interessa, dalla disamina delle disposizioni regolamentari di cui ai succitati D.M. 10.9.2010, n. 249 (recante “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 3, comma 216, della legge 24.12.20107, n. 244*”) e D.M. 8.11.2011 (recante “*Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249*”) emerge che la procedura di cui trattasi trae avvio dalla determinazione, effettuata annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dei “*contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali [...], della ripartizione dei tutor tra le facoltà, nonché i criteri sulla base dei quali le università dovranno effettuare la selezione del personale da utilizzare in qualità di tutor (art. 11 comma 5 D.M. 249/10)*”.

Una volta effettuate le procedure selettive e approvate le relative graduatorie, le “*facoltà*” (leggasi: le strutture organizzative di ateneo che hanno sostituito ovvero inglobato le facoltà) provvedono, anche nel rispetto di quanto indicato nel bando della procedura selettiva, all'affidamento dell'incarico tutoriale che, a mente dell'art. 11 comma 5 del D.M. 249/2010 “*ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno*” ed è soggetto a conferma annuale da parte del Consiglio di Facoltà. L'art. 3 del D.M. 8.11.2011, poi, nel ricordare che “*l'utilizzazione dei tutor coordinatori ed organizzatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Ufficio Legale e Contenzioso*

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249” provvede a specificare che “una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione”.

In altri termini, dalla lettura disposizioni appena citate sembra emergere che le Università siano chiamate a stabilire la durata degli incarichi tutoriali conferendo agli stessi una durata non superiore ai quattro anni, che tali incarichi possano essere oggetto di proroga per un (solo) ulteriore anno e che una volta scaduto l'incarico ovvero la sua eventuale proroga, il soggetto già “utilizzato” non possa essere destinatario di un ulteriore analogo incarico prima che sia trascorso almeno un anno.

Sulla base di tali incarichi e della durata degli stessi, l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici di Ambito Territoriale, in qualità di Uffici periferici dell'Istruzione preposti al reclutamento e alla gestione del personale della scuola, dispongono l'esonero o il semiesonero del docente/dirigente dalle ordinarie attività di docenza presso le istituzioni scolastiche come previsto dal comma 7 dell'art. 11 del DM 249/10, secondo cui come noto, lo svolgimento dell'incarico tutoriale “*comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso*”.

L'USR, in sostanza, in applicazione delle disposizioni vigenti, si limita a garantire, con i predetti provvedimenti di esonero, che i docenti in utilizzazione presso gli Atenei possano propriamente svolgere le funzioni di *tutor* all'interno dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Venendo allo specifico quesito posto, dalla disamina della normativa sopra tratteggiata, sembra emergere che l'Università, in vista dello scadere degli incarichi in essere, possa provvedere all'individuazione di personale da utilizzare in compiti tutoriali, vuoi con l'indizione di una nuova procedura selettiva, dalla quale tuttavia sembrano dover rimanere esclusi coloro che abbiano già svolto un incarico (nei confronti dei quali, come visto, vige il divieto di rinnovo “consecutivo” dell'incarico), vuoi provvedendo alla proroga, di durata massima di un ulteriore anno e opportunamente motivata, dell'incarico annuale o biennale attualmente in essere. Sarà, in ogni caso, necessario tener conto che il contingente complessivo di “utilizzati in compiti tutoriali” dovrà rimanere iscritto nei limiti indicati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il decreto di cui al comma 5 del DM 249/2010 e dell'art. 1 del DM 8.11.2011 cui si è fatto cenno.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Ufficio Legale e Contenzioso*

Fatto salvo ogni ulteriore atto autorizzativo nonché ogni diversa ricostruzione ermeneutica fornita dall'Amministrazione centrale, la lettura normativa sopra tratteggiata, come si è accennato, viene resa unicamente nell'ottica di una proficua collaborazione e di un costruttivo confronto con codesto Ente che rimarrà, in ogni caso, il soggetto preposto a conferire, anche eventualmente discostandosi da quanto espresso nella presente nota, l'interpretazione delle disposizioni di cui trattasi ai fini della loro applicazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Domenico PETRUZZO)**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)*